



ARCHIVIO DI STATO DEI GRIGIONI

Regolamento di consultazione

Coira 2001

Regolamento di consultazione per l'Archivio di Stato dei Grigioni

emanato dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e della protezione dell'ambiente il 1° maggio 2001

visto l'art. 17 dell'ordinanza per l'Archivio di Stato del Cantone dei Grigioni

	Art. 1 ¹⁾
Accessibilità	L'Archivio di Stato dei Grigioni è accessibile a tutti.
	Art. 2
Orari di apertura	La sala di lettura dell'Archivio di Stato è aperta nei seguenti orari: lunedì, martedì, giovedì 09.00 – 11.45 / 13.00 – 16.45 mercoledì 09.00 – 11.45 / 13.00 – 18.30 venerdì 09.00 – 16.45 Nei giorni festivi dell'Amministrazione cantonale l'Archivio di Stato rimane chiuso.
	Art. 3
Tessera di utente	Gli utenti devono fornire i propri dati personali esibendo un documento d'identità, dichiarare le finalità della ricerca e compilare la tessera di utente. Su quest'ultima vengono registrati l'indirizzo, la professione e il campo di attività, nonché le date di visita e gli atti d'archivio consultati.
	Art. 4
Copie	L'Archivio di Stato ha diritto ad una copia gratuita delle pubblicazioni per la cui stesura sono stati consultati i suoi fondi.
	Art. 5
Accesso	I fondi d'archivio accessibili nei limiti dell'ordinanza per l'Archivio di Stato possono essere consultati nella sala di lettura. Il pubblico non può accedere ai locali di servizio e ai magazzini. Borse e simili non possono essere portati con sé nella sala di lettura.
	Art. 6 ¹⁾
Divieto di prestito	Gli atti d'archivio e i libri della biblioteca di consultazione non vengono dati in prestito.
	Art. 7 ¹⁾
Obblighi di comportamento	Gli utenti devono trattare gli atti d'archivio, i libri e le infrastrutture dell'Archivio di Stato con la massima cura. Essi rispondono per danni causati con dolo.

¹⁾ Testo giusta decisione dipartimentale del 13 ott. 2005

Nei locali dell'Archivio di Stato devono essere rispettati l'ordine e il silenzio. È vietato fumare, consumare cibo e bevande e fare uso di cellulari.

Alle persone che violano queste disposizioni e che sono state ammonite senza esito può essere vietata per almeno un anno la consultazione.

Art. 8 ¹⁾

L'esecuzione di fotocopie, di fotografie analogiche e digitali e di microfilm, nonché la scansione di documenti sono possibili nel rispetto dei termini di attesa stabiliti per gli atti d'archivio. L'amministrazione dell'Archivio può vietare la riproduzione di atti d'archivio a rischio. Le fotografie di atti d'archivio sono permesse soltanto con il consenso del personale e nei luoghi da esso designati. Riproduzioni

Non vi è un diritto a riproduzioni fotomeccaniche o digitali di quantità più grandi di atti d'archivio. Gli atti d'archivio possono di regola essere fotocopiati soltanto dal personale dell'Archivio.

Art. 9 ¹⁾

La consultazione dell'Archivio di Stato è gratuita. Per prestazioni di servizio particolari, come le trascrizioni, ricerche complesse e simili, si applicano le tariffe stabilite dal Governo. Tasse

Le tasse per fotocopie, riproduzioni e fotografie di stemmi familiari, nonché per l'utilizzo di lettori per microfilm vengono fissate dalla direzione dell'Archivio.

Art. 10 ¹⁾

Le informazioni sull'Archivio di Stato dei Grigioni vengono pubblicate in Internet all'indirizzo «www.staatsarchiv.gr.ch». Homepage

Art. 11 ¹⁾

La consultazione dell'Archivio di Stato si conforma per il resto all'ordinanza per l'Archivio di Stato del Cantone dei Grigioni del 5 settembre 1988. Base giuridica

Art. 12

Il presente regolamento di consultazione entra in vigore il 1° maggio 2001 e sostituisce qualsiasi disposizione precedente con esso incompatibile. Entrata in vigore

¹⁾ Testo giusta decisione dipartimentale del 13 ott. 2005